

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

DECRETO n.2233 del 23 agosto 2017

Oggetto: Rigetto dell'istanza per la concessione del contributo per la ricostruzione post-sisma presentata, ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., da **PORTOBUONO SRL** ed acquisita con protocollo **CR-30035-2015** del **24/06/2015**

Visto il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della Legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge;

Viste:

- l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016, 36/2016, 42/2016, 53/2016, 59/2016, 02/2017 e 20/2017;
- l'Ordinanza n. 65 del 29 ottobre 2012 recante "Acquisizione di servizi per la realizzazione delle procedure informatiche relative all'Ordinanza n. 57/2012" che autorizza la creazione di un sistema informativo idoneo alla compilazione e alla gestione delle domande di contributo, a favore di beneficiari che abbiano subito danni dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in riferimento ad attività produttive, di cui all'Ordinanza commissariale n. 57/2012 denominato "SFINGE";
- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 83/2014, 5/2015, 02/2016, 35/2016, 47/2016, 48/2016 e 15/2017;
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii." e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015, 6/2015, 28/2015 e 32/2015;
- l'Ordinanza n. 76 del 3 luglio 2013 recante "Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive

- danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: affidamento di servizi complementari mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti nell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza nn. 84/2014, 64/2015 e 40/2016;
 - l'Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
 - l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 70/2014 e 71/2014;
 - il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata";
 - il Decreto del Commissario Delegato n. 2574 del 23 dicembre 2014 integrativo del DCR n. 786 del 21 agosto 2013 "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
 - l'Ordinanza n.8 del 23 febbraio 2015 recante "Proroga dei termini per le domande di contributo delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE"
 - il Decreto n. 836 dell'08 maggio 2015 "*Approvazione delle linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) ed ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post sisma 2012*";
 - l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante "Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853

final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50;

- l'Ordinanza n. 30 dell'11 Maggio 2016 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica, di supporto agli enti locali e di monitoraggio, informazione e trasparenza";
- la comunicazione a firma del Commissario delegato, protocollo n. CR/2016/48939 del 15 settembre 2016, con la quale *"si autorizza la conclusione del procedimento per l'ammissione a contributo delle domande depositate ai sensi dell'Art.8 comma 1 dell'Ordinanza n. 56/2015 e ai sensi dell'Art.2 comma 1 dell'Ordinanza n. 25/2016, senza attendere che siano terminate le procedure per la valutazione delle domande presentate a seguito di conferma intervenuta tempestivamente nel termine del 30 giugno 2015"*;
- l'Ordinanza n. 1 del 27 Gennaio 2017 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna.";

Viste altresì:

- la Convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2013 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2013/691);
- la Convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2013 tra il Commissario delegato e il Presidente di Ervet SpA;
- l'Atto integrativo sottoscritto in data 24 dicembre 2014 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2014/603);
- la Convenzione sottoscritta in data 05 febbraio 2016 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A. (RPI/2016/30);

Visto l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'Articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, possono essere concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'Articolo 3-bis;

Preso atto della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinata con le modifiche introdotte dall'*addendum* 23 luglio 2013 e dall'*addendum* 16 maggio 2014.

Richiamato in particolare il paragrafo 9 delle "Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012",

approvate con l'Ordinanza n. 74/2012 e ss.mm.ii., che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Richiamati in particolare:

- l'art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- l'art. 2 co. 2 e 13, della sopra citata Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., che prevedono le tipologie di interventi finanziabili ai fini della ricostruzione post-sisma 2012;

Dato atto:

- che tutte le comunicazioni della domanda in oggetto sono intervenute o state importate sul sistema informativo "SFINGE";
- che tutti gli atti, i documenti prodotti e acquisiti in fase d'istruttoria, costituenti il fascicolo elettronico, sono presenti e protocollati sul sistema informativo "SFINGE", secondo quanto previsto nelle linee guida parte integrante e sostanziale dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.;
- che è possibile accedere al fascicolo elettronico, inviando formale richiesta **motivata**, ai sensi del Capo V "Accesso ai documenti amministrativi" della legge n. 241/90, attraverso il sistema informativo "SFINGE" nella sezione "*Richiesta stato pratiche (accesso agli atti)*";
- che è possibile ottenere copia dell'estratto specifico del verbale (atto riferito a più beneficiari), compilando il modello "*Richiesta di accesso ai documenti amministrativi*" da richiedere all'indirizzo e-mail agriterremoto@regione.emilia-romagna.it;

Preso atto che in data **24/06/2015** è stata validata, sul sistema informativo "SFINGE", la domanda protocollo **CR-30035-2015** presentata da **PORTOBUONO SRL**, con sede legale in Modena (MO), viale Martiri della Libertà n. 38, C.F. 00878540376 e P.IVA 00804560365;

Dato atto:

- che Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito denominata Invitalia S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la suddetta domanda, predisponendo l'esito istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, la non ammissione a contributo, con la seguente motivazione, come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.):

1.	CR/2015/	30035	PORTOBUONO SRL
<p>di approvare l'esito dell'istruttoria svolta da Invitalia per il riconoscimento dei contributi e quindi ritiene non ammissibile la domanda in quanto in data 21/07/2015 il Comune di Bomporto si è espresso con parere negativo relativamente all'accoglimento della SCIA. Pertanto non risultano presenti tutti i documenti, come previsto dall'art.8 comma 2 dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii. Si precisa che il soggetto si è già avvalso dell'opportunità prevista dall'art. 13bis dell'ordinanza 57 e ss.mm.ii e quindi non potrà ripresentare la domanda.</p>			

- che si è proceduto all'invio della comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90, contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza che si intendono integralmente richiamati;

Preso atto che il richiedente il contributo ha rifiutato il sopramenzionato preavviso di rigetto contestualmente alla presentazione di osservazioni, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90;

Dato atto:

- che si è reso necessario un supplemento d'istruttoria;
- che Invitalia S.p.A. ha istruito la documentazione allegata alla richiesta di revisione, predisponendo l'esito di supplemento istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito di supplemento istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, la conferma della non ammissione a contributo, con la seguente motivazione riportata nella "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera", come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.):

<p>VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO SI PROPONE:</p> <p>1) LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE per le seguenti motivazioni:</p> <p>a) La scheda AeDES codice ER_05466_00011036002000037228 non riconosce il nesso sismico dichiarando che l'immobile era in stato di abbandono e che i danni erano preesistenti all'evento sismico.</p> <p>b) La dimensione e la tipologia produttiva dell'impresa prevedono dei cantieri di lavoro che sono incongruenti con il tipo di fabbricato, la disposizione dei locali e le aperture inadatte alla movimentazione di mezzi meccanici e di scorte aziendali con l'ausilio di mezzi di supporto pertanto non è riconoscibile il razionale utilizzo produttivo e la necessità ai fini del riavvio dell'attività produttiva agricola, come previsto dall'Art. 2 comma 1 e 2, confermando quanto rilevato dalla schede Aedes sopra citata.</p> <p>Il richiedente sugli interventi non ammessi a contributo può ripresentare domanda conformemente a quanto previsto dall'Ord. 57/2012 art. 13 bis,</p>

- che sono emerse nuove motivazioni per il rigetto della richiesta di accesso al contributo e pertanto si è proceduto all'invio di una seconda comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90, contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza che si intendono integralmente richiamati;

Preso atto che il richiedente il contributo ha rifiutato il sopramenzionato preavviso di rigetto contestualmente alla presentazione di osservazioni, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90;

Dato atto pertanto:

- che si è reso necessario un secondo supplemento d'istruttoria con sopralluogo ai fabbricati oggetto di richiesta di contributo;

- che Invitalia S.p.A., ha istruito la documentazione allegata alla richiesta di revisione, il verbale di sopralluogo e le relative integrazioni, predisponendo l'esito di supplemento istruttorio bis;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito di supplemento istruttorio bis ha proposto, per gli interventi richiesti, la conferma della non ammissione a contributo, con la seguente motivazione riportata nella "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera", come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.):

PROPOSTA DI DELIBERA CR-30035-2015 PORTOBUONO SRL:

VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO

- VISTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL RICHIEDENTE IN SEDE DI CONTRODEDUZIONI AL PREAVVISO DI RIGETTO CHE SI RIPORTANO DI SEGUITO:

1) La motivazione sembra non compatibile con quanto espressamente previsto dall'art. 8 comma 2 dell'Ordinanza il quale prevede: " – La dichiarazione di essere in possesso di un titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune o di aver proceduto alla richiesta del suddetto titolo al Comune competente o di aver presentato la comunicazione di cui all'art. 3, comma 6 D.l. 74/2012, i contributi potranno essere concessi solamente in seguito all'effettivo ottenimento del titolo abilitativo". La formulazione adottata non è quella secondo la quale in caso di parere negativo del titolo abilitativo edilizio vada rigettata la richiesta, ma bensì quella per cui il contributo sarà concesso solo al momento del rilascio del titolo abilitativo. Quindi la Regione Emilia Romagna avrebbe dovuto valutare se, al momento della presentazione, vi fosse la documentazione richiesta; infatti al 06.08.2015 vi era tutto quello che chiedeva l'art. 8 dell'Ordinanza tanto che la stessa regione Emilia Romagna comunicava che a seguito del controllo istruttorio la domanda era ammissibile e completa e quindi, quando è arrivato il parere del Comune, già era stato svolto il controllo formale; il ripetere il controllo formale sulla base del parere del Comune, che comunque non impedisce la ripresentazione o l'integrazione della SCIA, per motivi che avrebbero dovuto determinare l'integrazione e non il parere negativo non è previsto dall'ordinanza. Non solo: per la normativa, questo avrebbe determinato che la concessione contributiva doveva essere rilasciata solo al momento dell'ottenimento del titolo abilitativo edilizio e non è, invece, previsto il rigetto della domanda. Qualora l'ordinanza avesse voluto espressamente rigettare la domanda, nell'ipotesi in cui il titolo abilitativo edilizio fosse stato rigettato, non avrebbe previsto la formula che la concessione contributiva era subordinata all'ottenimento del titolo abilitativo edilizio, ma avrebbe previsto espressamente la perdita immediata del contributo. Si tratta, infatti, di un titolo che può essere richiesto anche quando sia già stato rigettato e nulla impedisce che il Comune possa concederlo; nel caso di specie, inoltre, la rigida interpretazione del Comune, in contrasto con la normativa sulla semplificazione edilizia, ha già determinato un danno alla ditta in oggetto. Del resto la Legge 164/2014 c.d. "sblocca Italia" prevede la semplificazione della burocrazia relativa alla SCIA e il Comune di Bomporto, dando parere negativo, è andato palesemente contro a tale semplificazione.

Il voler prevedere come Regione un'interpretazione così estensiva delle ipotesi di esclusione, in contrasto con il tenore letterale dell'art. 8 Ordinanza 81 del 05.12.2014 che, invece prevede solo, che il contributo sia concesso al momento dell'ottenimento del titolo abilitativo edilizio, produrrebbe danni inimmaginabili alla società e in contrasto con i principi sanciti dallo sblocca Italia.

Il controllo che, invece, doveva essere fatto in questa sede non riguarda il titolo abilitativo ma, bensì, come chiarisce l'art. 10 comma 2 Ordinanza 81 del 05.12.2014, è un controllo sul merito del progetto: "I progetti che hanno superato l'istruttoria formale saranno sottoposti a successive valutazioni, che saranno effettuate dal SII tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) La pertinenza e la congruità dei costi stimati per il ripristino delle attività economico-produttive, la funzionalità delle strutture e degli impianti, comprensivi i livelli occupazionali;
- b) La congruità della qualificazione del danno subito in relazione all'attività svolta;
- c) La tempistica prevista per il ripristino delle attività o della funzionalità dei beni immobili e mobili strumentali;
- d) La quantificazione del contributo richiesto rispetto al massimo previsto per categorie di danni risarcibili;
- e) La corrispondenza tra la perizia giurata e/o la documentazione prodotta e la quantificazione dei danni subiti"

E acquisite agli atti:

- VISTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL RICHIEDENTE IN SEDE DI REVISIONE CHE SI RIPORTANO DI SEGUITO:
 - Dubbi di affidabilità su quanto esposto nelle schede Aedes;
 - Documentazione fotografica in merito alla continuità temporale della manutenzione degli immobili oggetto di richiesta di contributo;
 - Dimostrazione del nesso di causalità col sisma;

PREMESSO

-) Che in data 24/02/2017 è stato effettuato incontro presso la sede di Agriterremoto su esplicita richiesta del beneficiario;

-) Che in data 08/03/2017 è stata effettuata la richiesta di integrazione documentale da parte del Responsabile del procedimento;

-) Che in data 30/03/2017 è stato effettuato sopralluogo congiunto preventivo presso gli immobili oggetto di richiesta di contributo;

E non recepite in quanto:

Verificato, confrontando quanto visionato in sopralluogo e la documentazione amministrativa consegnata, che le condizioni e la conformazione del fabbricato non è coerente con il layout produttivo dichiarato in quanto:

- l'azienda alla data del sisma e nei 36 mesi precedenti non ha venduto del fieno confezionato in balle da 20-25 kg (cosiddetti ballini), peraltro in sede di sopralluogo si è rilevata la presenza al primo piano di un certo quantitativo di pannelli ondulati presumibilmente di eternit che nulla hanno a che fare con l'attività di produzione agricola;
- La documentazione fornita non comprende la documentazione autorizzativa degli interventi di manutenzione svolti nel corso degli anni;
- Dalla documentazione fornita non si evincono eventuali opposizioni a quanto riportato dalle schede Aedes;
- la dimensione delle aperture e la dislocazione dei locali non permette la movimentazione di materiali/prodotti con mezzi meccanici, indispensabili per la gestione di impresa agricola delle dimensioni di quella beneficiaria, tranne che per la porzione centrale priva, tuttavia, di serramenti di chiusura. Si sottolinea che l'attribuzione dell'ingombro delle superfici con tubazioni di irrigazione non ha avuto riscontro con accertamento della presenza delle stesse in azienda: a fronte di richiesta specifica di visione delle tubazioni metalliche detenute dall'impresa ne sono state mostrate solo alcune unità non certo compatibili con l'importante ingombro rappresentato nel

layout.

In considerazione che il fabbricato oggetto di richiesta di contributo è inserito in una azienda ove sono presenti altri fabbricati a destinazione deposito attrezzi e materiali agricoli di dimensioni rilevanti rispetto alle necessità operative e di stoccaggio aziendali. Tale condizione determina una valutazione del fabbricato oggetto della presente richiesta di contributo in sovradimensione rispetto alle razionali necessità aziendali: la ricostruzione dell'immobile richiesto, quindi, non è considerabile come necessaria alla ripresa ed alla piena funzionalità dell'attività agricola preesistente alla data del sisma (art.2 comma 1 e 2).

Gli interventi straordinari che l'Amministrazione ha predisposto per lenire le straordinarie limitazioni nell'esercizio delle attività di impresa determinate dal sisma prevedevano, tra le altre, finanziamenti per la realizzazione di ricoveri temporanei destinati a supplire le funzioni del fabbricato oggetto di contributo. L'impresa richiedente, a fronte del proseguimento della conduzione dei terreni agrari nelle prossimità dell'immobile in questione, non ha richiesto alcun finanziamento diretto a questo fine e non ha realizzato alcun ricovero temporaneo in prossimità del fabbricato, a ulteriore dimostrazione del reale ruolo svolto dall'oggetto di domanda nella linea di produzione ordinaria dell'impresa e della sua non più esistente correlazione con le attività di produzione del fondo entro cui ricade.

SI PROPONE:

LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE per le seguenti motivazioni:

a) La scheda AeDES codice ER_05466_00011036002000037228 non riconosce il nesso sismico dichiarando che l'immobile era in stato di abbandono e che i danni erano preesistenti all'evento sismico.

b) La dimensione e la tipologia produttiva dell'impresa prevedono dei cantieri di lavoro che sono incongruenti con il tipo di fabbricato, la disposizione dei locali e le aperture inadatte alla movimentazione di mezzi meccanici e di scorte aziendali con l'ausilio di mezzi di supporto pertanto non è riconoscibile il razionale utilizzo produttivo e la necessità ai fini del riavvio dell'attività produttiva agricola, come previsto dall'Art. 2 comma 1 e 2, confermando quanto rilevato dalla scheda Aedes sopra citata.

c) In considerazione che il fabbricato oggetto di richiesta di contributo è inserito in una azienda ove sono presenti altri fabbricati a destinazione deposito attrezzi e materiali agricoli di dimensioni rilevanti rispetto alle necessità operative e di stoccaggio aziendali, peraltro non in uso produttivo perché utilizzati essenzialmente a deposito di materiale vario non riconducibile alla ordinaria attività agricola come riscontrato in sede di sopralluogo. Tale condizione determina una valutazione del fabbricato oggetto della presente richiesta di contributo in sovradimensione rispetto alle razionali necessità aziendali: la ricostruzione dell'immobile richiesto, quindi, non è considerabile come necessaria alla ripresa ed alla piena funzionalità dell'attività agricola preesistente alla data del sisma (art.2 comma 1 e 2).

d) La documentazione presente agli atti non ha trovato riscontro in seguito al sopralluogo congiunto preventivo del 30/03/2017, con particolare riferimento al layout produttivo ed ai prodotti ivi stoccati secondo tale documento.

Il richiedente sugli interventi non ammessi a contributo non può ripresentare domanda conformemente a quanto previsto dall'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii. art. 13 bis.

- che sono emerse nuove motivazioni per il rigetto della richiesta di accesso al contributo e pertanto si è proceduto all'invio di una **terza** comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90, contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza che si intendono integralmente richiamati;

Preso atto che il richiedente il contributo ha rifiutato il sopramenzionato preavviso di rigetto contestualmente alla presentazione di osservazioni, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90;

Dato atto quindi:

- che si è reso necessario un **terzo** supplemento d'istruttoria;
- che Invitalia S.p.A., ha istruito la documentazione allegata alla richiesta di revisione, predisponendo l'esito di supplemento istruttorio ter;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito di supplemento istruttorio ter ha proposto, per gli interventi richiesti, la conferma della non ammissione a contributo, secondo quanto riportato nella "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di

delibera” ed allegata al presente atto, come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

Vista la “Scheda riepilogativa” quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativa agli esiti dell’istruttoria;

Ritenuto di procedere con il non accoglimento dell’istanza

DECRETA

- di **rigettare** la richiesta di contributo sugli immobili, riportati in “Scheda riepilogativa” all’interno della tabella intestata “Riepilogo degli interventi proposti”, presentata da **PORTOBUONO SRL**, C.F. 00878540376 e P.IVA 00804560365;
- di prendere atto dei motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di contributo sugli immobili contenuti nell’esito istruttorio allegato al preavviso di rigetto e nell’esito di supplemento istruttorio, quale parte del fascicolo elettronico, così come approvati nei Nucleo di Valutazione e che si intendono integralmente richiamati;
- di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema informativo “SFINGE” al richiedente i contributi, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

SCHEDA RIEPILOGATIVA

CR-30035-2015-PORTOBUONO SRL

Riepilogo degli interventi richiesti:

ID. IMMOBILE come da domanda	COMUNE	FOGLIO	P.LLA-SUB.	Riferimento tabellare livello di danno DA PERIZIA	SUP richiesta a contributo (mq) -ante -post	INTERVENTO RICHIESTO AL NETTO IVA (il minore tra convenzionale e intervento)
1	Bomporto	19	23-4,5,6	TAB. B – lettera C) livello operativo E3	Ante: 356,40 Post: 355,00	441.810,34*

*c. convenzionale

Riepilogo degli interventi proposti:

ID. IMMOBILE come da domanda	SUP ammessa (mq) -ante - post	DESTINAZIONE D'USO	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo CONVENZIONALE al netto di IVA	Costo INTERVENTO al netto di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA
		Tipologia di intervento				CONTRIBUTO CONCESSO al lordo di 22% IVA forfettaria (se richiesta)
1	Ante: -356,40 Post: -0,00	Abitazione/Deposito	NV*	NV*	NV*	0,00
		Demolizione e ricostruzione				

*Non valutato in quanto sussistono motivi di non ammissibilità

PROPOSTA DI DELIBERA CR-30035-2015 PORTOBUONO SRL:

VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO

- VISTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL RICHIEDENTE IN SEDE DI CONTRODEDUZIONI AL PREAVVISO DI RIGETTO CHE SI RIPORTANO DI SEGUITO:

1) La motivazione sembra non compatibile con quanto espressamente previsto dall'art. 8 comma 2 dell'Ordinanza il quale prevede: " – La dichiarazione di essere in possesso di un titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune o di aver proceduto alla richiesta del suddetto titolo al Comune competente o di aver presentato la comunicazione di cui all'art. 3, comma 6 D.l. 74/2012, i contributi potranno essere concessi solamente in seguito all'effettivo ottenimento del titolo abilitativo". La formulazione adottata non è quella secondo la quale in caso di parere negativo del titolo abilitativo edilizio vada rigettata la richiesta, ma bensì quella per cui il contributo sarà concesso solo al momento del rilascio del titolo abilitativo. Quindi la Regione Emilia Romagna avrebbe dovuto valutare se, al momento della presentazione, vi fosse la documentazione richiesta; infatti al 06.08.2015 vi era tutto quello che chiedeva l'art. 8 dell'Ordinanza tanto che la stessa regione Emilia Romagna comunicava che a seguito del controllo istruttorio la domanda era ammissibile e completa e quindi, quando è arrivato il parere del Comune, già era stato svolto il controllo formale; il ripetere il controllo formale sulla base del parere del Comune, che comunque non impedisce la ripresentazione o l'integrazione della SCIA, per motivi che avrebbero dovuto determinare l'integrazione e non il parere negativo non è previsto dall'ordinanza. Non solo: per la normativa, questo avrebbe determinato che la concessione contributiva doveva essere rilasciata solo al momento dell'ottenimento del titolo abilitativo edilizio e non è, invece, previsto il rigetto della domanda. Qualora l'ordinanza avesse voluto espressamente rigettare la domanda, nell'ipotesi in cui il titolo abilitativo edilizio fosse stato rigettato, non avrebbe previsto la formula che la concessione contributiva era subordinata all'ottenimento del titolo abilitativo edilizio, ma avrebbe previsto espressamente la perdita immediata del contributo. Si tratta, infatti, di un titolo che può essere richiesto anche quando sia già stato rigettato e nulla impedisce che il Comune possa concederlo; nel caso di specie, inoltre, la rigida interpretazione del Comune, in contrasto con la normativa sulla semplificazione edilizia, ha già determinato un danno alla ditta in oggetto. Del resto la Legge 164/2014 c.d. "sblocca Italia" prevede la semplificazione della burocrazia relativa alla SCIA e il Comune di Bomporto, dando parere negativo, è andato palesemente contro a tale semplificazione.

Il voler prevedere come Regione un'interpretazione così estensiva delle ipotesi di esclusione, in contrasto con il tenore letterale dell'art. 8 Ordinanza 81 del 05.12.2014 che, invece prevede solo, che il contributo sia concesso al momento dell'ottenimento del titolo abilitativo edilizio, produrrebbe danni inimmaginabili alla società e in contrasto con i principi sanciti dallo sblocca Italia.

Il controllo che, invece, doveva essere fatto in questa sede non riguarda il titolo abilitativo ma, bensì, come chiarisce l'art. 10 comma 2 Ordinanza 81 del 05.12.2014, è un controllo sul merito del progetto: "I progetti che hanno superato l'istruttoria formale saranno sottoposti a successive valutazioni, che saranno effettuate dal SII tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) La pertinenza e la congruità dei costi stimati per il ripristino delle attività economico-produttive, la funzionalità delle strutture e degli impianti, comprensivi i livelli occupazionali;
- b) La congruità della qualificazione del danno subito in relazione all'attività svolta;
- c) La tempistica prevista per il ripristino delle attività o della funzionalità dei beni immobili e mobili strumentali;
- d) La quantificazione del contributo richiesto rispetto al massimo previsto per categorie di danni risarcibili;
- e) La corrispondenza tra la perizia giurata e/o la documentazione prodotta e la quantificazione dei danni subiti"

E acquisite agli atti:

- VISTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL RICHIEDENTE IN SEDE DI REVISIONE CHE SI RIPORTANO DI SEGUITO:
 - Dubbi di affidabilità su quanto esposto nelle schede Aedes;
 - Documentazione fotografica in merito alla continuità temporale della manutenzione degli immobili oggetto di richiesta di contributo;
 - Dimostrazione del nesso di causalità col sisma;

PREMESSO

-) Che in data 24/02/2017 è stato effettuato incontro presso la sede di Agriterremoto su esplicita richiesta del beneficiario;

-) Che in data 08/03/2017 è stata effettuata la richiesta di integrazione documentale da parte del Responsabile del procedimento;

-) Che in data 30/03/2017 è stato effettuato sopralluogo congiunto preventivo presso gli immobili oggetto di richiesta di contributo;

E non recepite in quanto:

Verificato, confrontando quanto visionato in sopralluogo e la documentazione amministrativa consegnata, che le condizioni e la conformazione del fabbricato non è coerente con il layout produttivo dichiarato in quanto:

- l'azienda alla data del sisma e nei 36 mesi precedenti non ha venduto del fieno confezionato in balle da 20-25 kg (cosiddetti ballini), peraltro in sede di sopralluogo si è rilevata la presenza al primo piano di un certo quantitativo di pannelli ondulati presumibilmente di eternit che nulla hanno a che fare con l'attività di produzione agricola;
- La documentazione fornita non comprende la documentazione autorizzativa degli interventi di manutenzione svolti nel corso degli anni;
- Dalla documentazione fornita non si evincono eventuali opposizioni a quanto riportato dalle schede Aedes;
- la dimensione delle aperture e la dislocazione dei locali non permette la movimentazione di materiali/prodotti con mezzi meccanici, indispensabili per la gestione di impresa agricola delle dimensioni di quella beneficiaria, tranne che per la porzione centrale priva, tuttavia, di serramenti di chiusura. Si sottolinea che l'attribuzione dell'ingombro delle superfici con tubazioni di irrigazione non ha avuto riscontro con accertamento della presenza delle stesse in azienda: a fronte di richiesta specifica di visione delle tubazioni metalliche detenute dall'impresa ne sono state mostrate solo alcune unità non certo compatibili con l'importante ingombro rappresentato nel layout. In considerazione che il fabbricato oggetto di richiesta di contributo è inserito in una azienda ove sono presenti altri fabbricati a destinazione deposito attrezzi e materiali agricoli di dimensioni rilevanti rispetto alle necessità operative e di stoccaggio aziendali. Tale condizione determina una valutazione del fabbricato oggetto della

presente richiesta di contributo in sovradimensione rispetto alle razionali necessità aziendali: la ricostruzione dell'immobile richiesto, quindi, non è considerabile come necessaria alla ripresa ed alla piena funzionalità dell'attività agricola preesistente alla data del sisma (art.2 comma 1 e 2).

Gli interventi straordinari che l'Amministrazione ha predisposto per lenire le straordinarie limitazioni nell'esercizio delle attività di impresa determinate dal sisma prevedevano, tra le altre, finanziamenti per la realizzazione di ricoveri temporanei destinati a supplire le funzioni del fabbricato oggetto di contributo. L'impresa richiedente, a fronte del proseguimento della conduzione dei terreni agrari nelle prossimità dell'immobile in questione, non ha richiesto alcun finanziamento diretto a questo fine e non ha realizzato alcun ricovero temporaneo in prossimità del fabbricato, a ulteriore dimostrazione del reale ruolo svolto dall'oggetto di domanda nella linea di produzione ordinaria dell'impresa e della sua non più esistente correlazione con le attività di produzione del fondo entro cui ricade.

- VISTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL RICHIEDENTE IN SEDE DI CONTRODEDUZIONI AL PREAVVISO DI RIGETTO CHE SI RIPORTANO DI SEGUITO:

1) Layout produttivo:

In premessa si osserva che un sopralluogo eseguito a quasi 5 anni dal sisma, dopo eventi particolari quali l'alluvione, i ripetuti e continui furti subiti, l'inagibilità degli edifici e la necessità di una gestione ostinata e precaria per garantire una continuità dell'attività aziendale, non possa che evidenziare una situazione non comparabile con l'ordinaria gestione aziendale ante sisma.

In ogni caso si ritiene opportuno ricordare che il layout produttivo in agricoltura è un esercizio in gran parte teorico in quanto gli edifici (salvo rare eccezioni quali gli allevamenti o le cantine) sono utilizzati in modo diverso nel tempo, nelle stagioni e a seconda delle coltivazioni in corso in quel periodo dell'anno, coltivazioni, che come si sa, per effetto della rotazione agraria e delle esigenze dettate dal mercato, cambiano normalmente di anno in anno. Infatti, il settore agricolo (caratterizzato da tutte queste varianti) si differenzia molto dagli altri settori produttivi industriali o anche commerciali dove i fattori della produzione e le attrezzature sono più statiche: i macchinari, la catena di produzione, le attrezzature in genere normalmente sono infisse e spesso diventano parte dell'edificio stesso. L'utilizzo degli edifici in agricoltura è spesso un "riutilizzo" in quanto di frequente è un adattamento all'uso di vecchi edifici nati sì per uso agricolo, ma costruiti in epoche e realtà diverse. L'attività agricola si è adattata a questa realtà, a volte forse di difficile utilizzo, ma essendo questi gli edifici disponibili, si utilizzano per il proseguimento della propria attività.

Sul layout produttivo in generale indicato su richiesta per i diversi immobili riportiamo le considerazioni già espresse per gli stessi nella documentazione caricata sul portale Sfinge in data 03/06/2016, che qui per comodità riportiamo: "...per sua natura l'attività agricola è strettamente legata agli eventi atmosferici ed alla rotazione delle coltivazioni che vengono normalmente, salvo che per l'erba medica, effettuate di anno in anno. Un aspetto dell'attività agricola (in particolare lo stoccaggio dei beni) dipende anche da aspetti di natura commerciale ed economica. Tutti questi elementi influenzano in maniera significativa l'utilizzo dei beni aziendali, ed in particolare l'utilizzo degli spazi degli edifici di pertinenza dell'azienda agricola. A seconda del tipo di coltivazione, del periodo di semina, del periodo di concimazione, del periodo di raccolta e del tipo di prodotto (se collocabile immediatamente sul mercato oppure se deve essere stoccato) l'utilizzo dei fabbricati può essere estremamente variabile sia per l'entità..."

2) Il motivo per cui l'azienda nei 36 mesi precedenti il sisma non ha venduto fieno confezionato in balle da 20-25 Kg., i cosiddetti "ballini" era già in parte spiegato nel documento citato al punto 1, che per comodità riportiamo: "...riferimento a "balloni" in quanto dal punto di vista commerciale negli ultimi anni è stato più richiesto il collocamento per l'utilizzo in stalle di bovini. Nel caso in cui l'utilizzo del medicaio, trasformato in fieno, sia destinato ad equini come è avvenuto nel recente passato, la richiesta non sarebbe di balloni tondi da circa 4 q.li cad., ma di ballini rettangolari da 20/40 Kg. Cad..."

Altra motivazione per la quale non si sono venduti ballini di fieno sta nel fatto che per effetto della rotazione agraria nel periodo 2010-2011 l'investimento in coltivazione a medica era estremamente ridotto, solo nel 2012 ed in particolare nel 2016 è aumentata la coltivazione di detto prodotto.

3) In merito alla documentazione autorizzativa richiesta si allega copia del nulla osta rilasciato dal Comune di Bomporto. In merito alle manutenzioni successive, considerato che le stesse dovessero rientrare in manutenzioni ordinarie non è mai stato richiesto il titolo abilitativo in quanto la manutenzione ordinaria rientra nell'attività edilizia libera, in particolare si fa riferimento alla manutenzione del tetto appena terminata al momento del sisma (le impalcature erano e sono ancora presenti). Si richiama come parte integrante al presente atto le osservazioni datate 14.12.2016 caricate sul portale Sfinge in data 27/10/2016.

In merito ai precedenti autorizzativi e manutenzioni poi si richiama quanto riportato nella relazione illustrativa che ha portato all'ottenimento del titolo abilitativo:

"...L'edificio ha titoli abilitativi precedenti, ultimo dei quali rilasciato in data 13/10/2015, titolo con quale si è chiusa favorevolmente la sanatoria relativa ai civ. 82 e 84 rif. UT 7285 SUAP 942/2014, con cui sono state sanate le difformità sui progetti edilizi del 1962 e 1967, adeguandole allo stato attuale. L'edificio in esame è utilizzato da parecchi anni con continuità ed è stato oggetto negli anni di manutenzioni come si evince anche dalla documentazione fotografica presente nella scheda di vincolo allegata al RUE, ed in allegato. Al momento del sisma era in corso la manutenzione dei due edifici CIV. 82 e CIV. 84. Per il primo civ. 82 si era già completata la sistemazione di parte del tetto (vedi foto 1-2-3-4m) e l'impalcatura era presente (vedi foto 2-6, lo è tutt'ora non essendo stata rimossa dopo l'evento sismico). Per il civ. 84 era in atto la sostituzione di una trave ammalorata (già messo in sicurezza per non pregiudicare l'utilizzo del locale) nel portico della falda lato sud (Foto n. 5-6m pannello ligneo e puntellatura visibile in foto, non presente nella Vista aerea del 16/05/2011, pag. 2) non è potuta essere portata a termine per il sopraggiunto sisma che ha portato all'inagibilità dell'edificio".

4) In merito alla scheda Aedes si rimanda alle osservazioni prodotte in data 15/12/2016 mediante caricamento sul portale Sfinge, punto 1, pag. 2 e seguenti.

Si richiama inoltre la documentazione fotografica pubblica scaricata da Google Earth in cui si dimostra chiaramente lo stato pre e lo stato post sisma.

5) La movimentazione dei materiali con mezzi meccanici è auspicabile e praticata ove possibile. L'azienda utilizza comunque i fabbricati che ha a disposizione e, quando ne ha la possibilità, come avvenuto per questo edificio sono state inserite nel progetto del restauro per la ripresa dell'attività produttiva alcune modifiche atte a rendere possibile il miglioramento degli accessi e della fruibilità.

Si rimanda alle osservazioni prodotte in data 15/12/2016 mediante caricamento sul portale Sfinge, punto 1, pag. 8 e seguenti che per comodità si riporta:

"...per l'attività di impresa si utilizzano i fabbricati che l'azienda ha a disposizione in quanto spesso non sono trasformabili ed adattabili alle sempre nuove esigenze aziendali per diversi motivi: vincoli Comunali e/o Regionali/Paesaggistici e non ultimo l'aspetto economico visto anche il settore in cui le aziende agricole operano.....il problema delle "aperture inadatte alla movimentazione di mezzi meccanici e di scorte aziendali con l'ausilio di mezzi di supporto" è sicuramente un limite ben noto alla proprietà che da tempo avrebbe voluto aprire un portone per facilitare tali attività, ma i vincoli sull'edificio da parte del RUE Comunale ed i vincoli della Soprintendenza hanno sempre dissuaso la proprietà a precedere anche per la mancanza certezza di fattibilità. Tale interesse ed intenzione da parte della proprietà è provato e confermato dal fatto che nel progetto di riparazione e ripristino post sisma presentato è stata chiesta proprio l'apertura di un portone sul prospetto sud est dell'edificio, intraprendendo anche il necessario percorso con la Soprintendenza...."

6) In merito al mancato riscontro dei tubi irrigui in sede di sopralluogo, fermo restando che tale sopralluogo è avvenuto a quasi 5 anni dal sisma, in un immobile inutilizzabile perché inagibile ed in una situazione di gestione di attività "precaria", si osserva che in adempimento alle richieste verbali ricevute durante il sopralluogo in data 05/04/2017 sono state inoltrate a mezzo caricamento su piattaforma Sfinge le immagini relative ai tubi non riscontrati in azienda. Inoltre, nelle integrazioni richieste relativamente specificatamente per la pratica CR-30035-2015 del 24/06/2015, ma caricate in data 14/04/2017 sul portale anche sulla pratica in oggetto, si informava che parte dei tubi era stata reperita (forse spostata per successivo utilizzo) e se ne allegavano le immagini, e parte sembrava essere stata sottratta così come da documentazione fotografica già prodotta, e constatata anche in sede di sopralluogo, dove nel fabbricato posto in Via Gorghetto n. 82 si vedono tubi uno a metà finestra ed uno ancora sotto le macerie del crollo del 1° piano.

7) Altri fabbricati: l'azienda agricola è formata da un centro aziendale principale, posto in Via Gorghetto (di cui fa parte l'immobile riferito a questa pratica), da un secondo corpo (pari ad oltre la metà della superficie, distante qualche km, che si sviluppa lungo via per Solara), oltre ad un terzo piccolo nucleo che gravita intorno al laghetto ad uso irriguo.

8) Sul concetto di razionali necessità aziendali sarebbe opportuno che l'ufficio in indirizzo si esprimesse con parametri oggettivi ed illustrasse i criteri che portano alla formazione di detti parametri.

Ferma restando la possibilità ed il diritto dell'imprenditore di organizzare e scegliere le modalità di utilizzo dei fattori produttivi della propria azienda (art. 2555 del C.C.), nel caso delle aziende agricole, oltre al terreno sono indispensabili i fabbricati (che come osservato al precedente punto 1) sono quasi sempre frutto di adattamenti)

per il ricovero dei macchinari e delle attrezzature, per lo stoccaggio delle scorte e dei prodotti, oltre naturalmente, in caso di presenza di operai, per l'uso di foresteria/spogliatoio/bagno anche per le loro necessità basilari e pause durante il lavoro, pause dovute anche alle momentanee avversità atmosferiche TU D.L. n. 81/2008 allegato 4°.

Non si può condividere il concetto di "richiesta di contributo in sovradimensione rispetto alle razionali necessità aziendali" per i seguenti motivi:

- L'Ufficio in indirizzo non ha definito quali siano le razionali necessità aziendali (né le ordinanze per la ricostruzione lo prevedono) per cui l'affermazione è basata su argomentazioni non previste, parametri indeterminati e non conosciuti, pertanto arbitrari e non oggettivi.

- La affermata presunta non necessità dell'edificio si basa sulla presenza di altri edifici, ma ragionando in questo modo su ogni singolo edificio, scartando progressivamente edificio per edificio con la medesima motivazione (presenza di altri edifici), come sta facendo l'Ufficio in indirizzo, porta a dichiarare tutti gli edifici come "eccedenti" rispetto agli altri "presenti", fino a che, quando tutti i presenti sono diventati non più presenti, perché eccedenti, non viene riconosciuto alcun contributo per ogni edificio.

Gli ultimi edifici che man mano si esaminano non possono essere nelle stesse condizioni dei primi e non possono essere scartati con la stessa motivazione di "eccedenza rispetto agli altri", essendo, gli altri, già stati dichiarati tutti eccedenti.

Questo tipo di ragionamento che potrebbe anche forse teoricamente essere corretto in apparenza se riferito ad un singolo edificio, porta a conclusioni false o assurde se riferito all'insieme degli edifici.

E' illogica l'applicazione sistematica "dell'edificio eccedente" rispetto a tutti gli altri edifici, valutati ciascuno in una visione singola e non con riferimento all'intera azienda agricola, con le conseguenze che si riflettono all'azienda agricola nel suo complesso. A tutt'oggi infatti, con le proposte di rigetto notificate (contributo pari ad euro zero), per ciascuno edificio con la medesima motivazione (sovradimensione rispetto alle razionali necessità aziendali), si è giunti alla paradossale conclusione che l'azienda agricola in oggetto non necessita di alcun fabbricato, nonostante l'estensione, la presenza di macchinari utilizzati e mantenuti, la presenza di operai e le produzioni in essere ed il dimostrato utilizzo. Questa conclusione a cui di fatto giunge l'Ufficio in indirizzo, come dimostrato in precedenza, è palesemente illogica, non corretta e quindi inaccettabile.

Fermo restando l'interesse per tutti gli edifici e la loro funzionalità nella conduzione aziendale, si riporta qui di seguito l'elenco dei fabbricati, numerati progressivamente in ordine alla loro priorità di utilizzo:

9) A sostegno delle proprie tesi in merito alla "...non più esistente correlazione con le attività di produzione..." dell'edificio in oggetto, l'Ufficio in indirizzo sottolinea il fatto che la scrivente società "non ha richiesto alcun finanziamento per la realizzazione di ricoveri temporanei destinati a supplire...".

La scrivente società evidenzia che, essendo venuta a conoscenza delle difficoltà incontrate da altre aziende ad accedere a detti finanziamenti e, nella ragionevole fiducia che il percorso per la piena ripresa dell'attività fosse più breve di quanto si stia dimostrando, ha seguito un'altra via rispetto a quella prospettata dall'Ufficio: in un primo momento ha utilizzato edifici di proprietà, seppur non agricoli, ma poi, quando questi edifici si sono resi non più disponibili in quanto hanno dovuto ospitare le attrezzature, gli arredi ed altri beni provenienti dalla villa per inizio dei lavori nella stessa, la scrivente società ha acquistato con mezzi propri (senza accedere ai finanziamenti pubblici) tre tendostrutture (vedi foto) tutt'ora installate ed utilizzate temporaneamente per le necessità dell'azienda agricola. Oltre alle tendostrutture sono utilizzati, per riparare precariamente i mezzi e le attrezzature, anche teloni impermeabili in parte acquistati nell'occasione ed in parte già disponibili in azienda.

Si osserva quanto segue in merito ai punti delle motivazioni sopra esposte:

a) In merito a questo punto si osserva quanto segue:

a1) Per quanto riguarda il fatto che la scheda Aedes non riconosce il nesso sismico si rimanda a quanto esposto dal tecnico Dott. Domenico Vincenti.

a2) Per quanto riguarda il presunto stato di abbandono sono i fatti che smentiscono l'affermazione: un edificio in cui sono appena terminate le operazioni di manutenzione le cui impalcature sono ancora presenti credo sia difficile per chiunque sostenere lo stato di abbandono (si ha l'impressione che gli estensori delle schede Aedes abbiano confuso il concetto di abbandono con quello di non abitato)

a3) Danni preesistenti all'evento sismico. Il fabbricato quindi, certamente mai abbandonato, ma sempre utilizzato e oggetto di costanti manutenzioni, poteva avere qualche piccola lesione prima dell'evento sismico dovuta alla vetustà, ma certo non così grave da comprometterne l'utilizzo e da allarmare sia i tecnici che hanno eseguito le

opere di manutenzione sia la proprietà, la quale sarebbe intervenuta, così come dimostra di aver sempre fatto in caso di necessità.

b) Si rimanda a quanto già esposto al precedente punto 4;

c) Sulla presenza di altri fabbricati e al sovradimensionamento rispetto alle reali necessità aziendali si rimanda ai sopraindicati punti 7), 8) e 9) confermando l'interesse e la necessità dell'edificio per l'attività aziendale. In merito poi al deposito di materiale vario non riconducibile all'ordinaria attività agricola, riscontrata in sede di sopralluogo (non per questo edificio) si sottolinea che il sopralluogo è avvenuto il 30.03.2017, dopo quasi 5 anni dal sisma, dopo oltre 3 anni da un'alluvione, con in corso delle manutenzioni agli edifici e lo sgombero di due grandi edifici non agricoli per lavori di ricostruzione post sisma. Quindi siamo in presenza di circostanze eccezionali, non in una fase di conduzione ordinaria dell'attività, ma con la totalità degli edifici danneggiati dal sisma.

d) Fermo restando quanto espresso in merito al layout al precedente punto 1, si osserva che il sopralluogo è avvenuto a quasi 5 anni dal sisma, in un immobile inutilizzabile perché inagibile e che ha subito e sta' subendo progressivi crolli: difficilmente si sarebbe potuta riscontrare un'ordinaria situazione di stoccaggio.

E non recepite in quanto:

1) Le Linee Guida dell'Ord. 86 del 06/12/2012 e ss.mm.ii. riportano al capitolo 16 quanto segue:

16. FABBRICATI RURALI STRUMENTALI ALL'ATTIVITÀ AGRICOLA

16.1 Domanda con la piattaforma MUDE o SFINGE

La domanda poteva essere presentata:

- sulla piattaforma MUDE per gli edifici rurali strumentali danneggiati (in possesso di ordinanza Sindacale di inagibilità);

- sulla piattaforma SFINGE per gli edifici rurali strumentali danneggiati e non in possesso di ordinanza sindacale di inagibilità;

- su SFINGE limitatamente alle attrezzature, beni mobili e scorte danneggiate;

- interamente su SFINGE (sia per l'edificio danneggiato che per le attrezzature, beni mobili e scorte).

- su SFINGE per eventuali attrezzature o scorte danneggiate qualora abbiano effettuato domanda su piattaforma MUDE per la parte riguardante l'edificio e questa sia già stata autorizzata.

Qualora in azienda fossero stati presenti più immobili, alla domanda relativa a ciascun edificio doveva essere allegata una relazione sintetica che descriveva gli interventi di ripristino e/o ricostruzione di tutti gli immobili previsti per assicurare la ripresa dell'attività produttiva distinguendo quelli per i quali doveva essere presentata apposita domanda da quelli che erano già stati oggetto di concessione di contributo. Si rammenta che per gli immobili produttivi la perizia deve essere giurata e contenere gli elementi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012.

L'istruttoria delle domande presentate su piattaforma MUDE e relative agli edifici rurali delle imprese agricole, oltre a quanto già indicato nell'Ordinanza n. 113/2012 (Modifiche all'Ordinanza n. 57/2012 come modificata dall'Ordinanza n. 64/2012, dall'Ordinanza n. 74/2012, dall'Ordinanza n. 15/2013 e dall'Ordinanza n. 42/2013) dovrà essere condotta tenendo conto delle seguenti indicazioni:

a) Nel caso in cui il proprietario sia anche il titolare dell'impresa agricola si deve verificare se alla data del sisma o nei trentasei mesi precedenti gli edifici erano utilizzati dalla impresa agricola e se questa era attiva (se l'impresa era attiva va verificato attraverso l'anagrafe delle aziende agricole direttamente dal comune);

b) Nel caso in cui il proprietario non sia il titolare dell'impresa agricola ma gli immobili siano in affitto si deve, sempre, verificare che gli immobili siano stati utilizzati a fini produttivi nell'arco dei trentasei mesi antecedenti il sisma. La dimostrazione dell'utilizzo da parte di terzi può avvenire mediante esibizione di un contratto di locazione e/o affitto e/o comodato d'uso che sia regolarmente registrato alla data del sisma. L'affittuario può presentare domanda solo se, in base al contratto di locazione o ad altro titolo valido è tenuto a sostenere le spese di manutenzione straordinaria in base al contratto di locazione o ad altro titolo valido, anche se stipulato successivamente al sisma e comunque fino al momento della perizia. Anche in questo caso si deve verificare che se

alla data del sisma o nei trentasei mesi precedenti gli edifici erano utilizzati dalla impresa agricola e se questa era attiva (se l'impresa era attiva va verificato attraverso l'anagrafe delle aziende agricole direttamente dal comune);

c) La dimostrazione che gli edifici erano utilizzati dall'impresa agricola nonché che il loro recupero si rende necessario per la ripresa dell'attività produttiva dell'intera azienda, deve essere effettuata in base alla documentazione oggettiva e dettagliata presentata in perizia giurata e/o attraverso elementi presenti nell'anagrafe agricola e/o elementi oggettivi in possesso al Comune.

In tale perizia devono anche essere indicati dove sono stati collocati i macchinari, le attrezzature e gli altri oggetti presenti negli edifici;

Sin dalla presentazione della domanda di contributo (2015), il N.d.V. ha ritenuto la documentazione fornita non sufficiente; in seguito sono state formulate diverse richieste d'integrazione come sopra riportato che non sono andate a buon fine; alla luce di ciò si è svolto l'incontro tra le parti in data 24/02/2017 e la documentazione richiesta è stata ancora una volta ritenuta non esaustiva e pertanto si è deciso di effettuare un sopralluogo conoscitivo in data 30/03/2017 presso la sede aziendale;

L'inagibilità dei fabbricati (livello E da scheda Aedes) rende incomprensibile lo stoccaggio e non giustifica la presenza di materiali non pertinenti all'attività agricola. Pertanto, sulla base di tali considerazioni, è corretto ritenere che i materiali di cui sopra fossero già presenti all'interno dei locali dell'immobile alla data del sisma: il tutto ad ulteriore dimostrazione della non necessità dei locali per l'attività di impresa;

2) A fronte della presenza in piano colturale dell'impresa dei seguenti ettaraggi a foraggiere (prato, medicaio)

Anno 2009 Ha 9,2

Anno 2010 Ha 5,2

Anno 2011 Ha 6,22

Anno 2012 Ha 12,3

In merito alle considerazioni del tecnico riguardanti l'investimento in azienda di colture destinate alla produzione di fieno, si osserva quanto segue:

a) I locali destinati nel layout produttivo a stoccaggio di fieno in "ballini" non sono utilizzati per conformazione degli accessi a stoccaggio di fieno in balloni;

b) In sede di sopralluogo è stata accertata, come da dichiarazione a verbale, la produzione di fieno solo nel formato "balloni" nel periodo di riferimento;

c) Delle uniche tre fatture di vendita di fieno risalenti al periodo di riferimento presenti agli atti, due erano correlate a fornitura in "balloni" mentre la terza prevedeva la vendita del foraggio "in piedi". Questa particolare forma di vendita prevede che l'acquirente, con mezzi e personale propri, accede direttamente alla coltura sfalciando e prelevando il prodotto stoccandolo poi presso la propria azienda. Della terza fattura si è proceduto ad accertamento direttamente presso l'azienda acquirente.

Pertanto le argomentazioni del tecnico non sono accoglibili.

3) L'intervento riguarda un rifacimento della copertura che, come è noto, è inconciliabile a cantiere aperto con lo svolgimento di qualsivoglia attività produttiva. L'utilizzo in continuità, come evidenziato nella comunicazione del Comune di Bomporto, non è riconducibile ad una razionale attività produttiva agricola ma a non meglio precisate finalità. Infatti, in sede di sopralluogo si è accertato quanto segue:

" I locali si presentano inadeguati per lo stoccaggio di materiale in quanto le aperture risultano inadeguate per la movimentazioni di materiali con ausili meccanici";

4) Il tecnico incaricato, in merito alle osservazioni relative alle schede Aedes, rimanda ad altra documentazione già fornita e già valutata come non ammissibile; permane non chiaro il motivo per il quale il beneficiario non si è mai avvalso della facoltà di chiedere la revisione della scheda Aedes in oggetto, accettandone di fatto le conclusioni;

5) Le Linee Guida dell'Ord. 86 del 06/12/2012 e ss.mm.ii. riportano al capitolo 16 paragrafi 5, 6 e 7 quanto segue:

Il paragrafo 5 recita:

“Nell’istruttoria il Comune (soggetto incaricato dell’istruttoria) verifica che l’edificio oggetto del contributo sia idoneo a contenere le attrezzature e i beni indicati in perizia (esempio verifica degli accessi, della luminosità, ecc.). Se l’edificio è di tipo abitativo utilizzato come magazzino, oltre a quanto indicato precedentemente, è necessario verificare se sono presenti montacarichi o altre attrezzature per il trasporto dei beni nei piani superiori e nel caso sia utilizzato come ricoveri attrezzi agricoli che gli accessi siano idonei all’ingresso delle attrezzature...”

Il paragrafo 6 recita:

“Non hanno diritto ai contributi i fabbricati rurali abitativi e strumentali che alla data del sisma risultavano collabenti o dichiarati inagibili o inabitabili, nonché quelli che non sono funzionali all’attività dell’azienda e che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 5 dell’Ordinanza n. 119/2013. Tale verifica deve essere effettuata su documenti catastali e/o schede Aedes e/o altri documenti in possesso al Comune e può essere effettuata anche con foto di voli aerei in possesso della pubblica amministrazione e di dominio pubblico. Il tecnico è comunque tenuto a dichiarare l’utilizzabilità o meno alla data del sisma degli edifici di cui all’art. 5 dell’Ord. 119/2013”;

Il paragrafo 7 recita:

“Nel territorio interessato dal sisma sono presenti edifici rurali originariamente destinati ad abitazione che nel tempo sono stati utilizzati come magazzini/deposito di attrezzature o materiali agricoli. Tali edifici sono ammissibili a finanziamento a condizione che i locali abbiano un’altezza minima interna di 2,40 m. e che siano dotati di idonei accessi anche ai piani superiori per permettere la movimentazione di merci e scorte voluminose, quali ad esempio:

- scale fisse interne e/o esterne di dimensioni tali da garantire un carico e scarico delle merci/scorte voluminose;*
- aperture sulle pareti esterne e/o sulle pareti interne e/o sulle pavimentazioni interne, tali da garantire un carico e scarico delle merci/scorte con montacarichi o elevatori fissi, carrelli elevatori, muletti, funzionanti alla data del sisma o nei trentasei mesi precedenti.”*

6) La numerosità di tubazioni e palerie riportate nei layout di diversi edifici aziendali è stata valutata come insolitamente importante in termini di quantità: in sede di sopralluogo si sarebbero dovuti riscontrare tubi e pali a centinaia considerando che l’ingombro di 100 tubi è pari a 3 m. x 3 m. x 6 m. con approssimazione in eccesso. Sommando tutte le dichiarazioni di ingombro per tubazioni si riesce a determinare il fabbisogno di rete irrigante pari a quella di un’azienda dieci volte più estesa rispetto a quella richiedente ed un numero di pompe idrauliche molto superiore a quelle in dotazione all’impresa stessa. Si rileva, inoltre, che il sistema di trasporto dell’acqua a mezzo di tubazione metallica è stata tecnicamente superata da decenni con l’uso di rotoloni con tubazione plastica, meccanizzabile come spostamento in azienda e come spostamento del punto di emissione irrigante.

7) L’Amministrazione è a conoscenza sia degli elementi identificativi dei terreni, sia delle singole caratteristiche appoggiandosi alla banca dati del Sistema Integrato di Gestione e Controllo;

8) e 9) L’azienda agricola Portobuono srl è un’azienda molto estesa, con colture diversificate per una superficie complessiva di 95 ha di cui circa 82 ha produttivi (piano culturale 2012). In sede di controdeduzione il tecnico incaricato lamenta l’esclusione di molti fabbricati a destinazione d’uso deposito in quanto non utilizzati, almeno secondo la valutazione del N.d.V. Agricoltura e Agroindustria. Altra motivazione che porta alla stessa conclusione è data dalla presenza di un fabbricato molto capiente in grado di contenere sia la quota di produzione foraggicola per lo stoccaggio invernale, sia le macchine operatrici. La valutazione del tecnico, difforme dalle conclusioni istruttorie, parte dalle dimensioni dell’Azienda agricola. Dall’esame della documentazione prodotta, si evince che l’operatività sulle coltivazioni fatta con personale aziendale è molto contenuta e le fatture di acquisto/vendita agli atti dimostrano che l’impresa è fortemente sbilanciata sugli incarichi verso soggetti terzi che effettuano, per conto dell’imprenditore, le operazioni colturali. Questa affermazione si basa sui dati del numero di giornate di lavoro dei dipendenti, come da documentazione prodotta, raffrontata con la tabella di richiesta di manodopera aziendale di cui alla determinazione n. 7780 del 16/07/2010 della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna valida per le colture praticate in Emilia Romagna. Detto raffronto porta alla conclusione che la copertura media aziendale in termini di operazioni effettuate da manodopera assunta rispetto al totale richiesto è pari al 28%: tutto il resto è coperto da servizi di manodopera esterna. Analogo ragionamento può essere fatto sul dimensionamento del parco macchine/attrezzi aziendale rispetto alle necessità operative delle coltivazioni condotte. La conclusione di queste valutazioni è che la necessità di magazzini/ricoveri per l’azienda Portobuono srl è molto limitata, fatto

ulteriormente dimostrato e accertato in sede di sopralluogo ove si è visto che gli unici locali degli immobili idonei ad ospitare il materiale aziendale erano occupati da materiali stoccati/ricoverati avulsi dall'attività dell'impresa agricola. Inoltre le macchine operatrici risultavano ricoverate in fabbricati diversi rispetto a quelli oggetto di domande di ammissione ai contributi sulla piattaforma Sfinge (e quindi non oggetto di richiesta di contributo) ed inoltre le tendostrutture evidenziate in controdeduzione risultavano idonee per l'attività ricettiva ma non certo per il ricovero di attrezzi/scorte agricoli per conformazione e dimensione degli accessi e posizionamento nel parco della villa padronale. Si precisa che queste ultime sono state evidenziate per la prima volta in controdeduzione ma non riscontrate in sopralluogo.

Ritenendo di aver risposto puntualmente e correttamente alle osservazioni presentate si determina quanto segue:

a1) Non è stata fornita alcuna spiegazione plausibile in merito alla mancata richiesta di revisione della scheda Aedes, accettandone di fatto l'esito;

a2) I fatti non smentiscono l'affermazione, semmai la confermano visto che gli interventi di manutenzione sono stati richiesti nel 1991 e alla data del sisma non erano ancora terminati: ciò determina logicamente che alla data del sisma l'immobile non poteva essere utilizzato per l'attività agricola vista la tipologia di interventi in esecuzione;

a3) Si ammette la presenza di lesioni preesistenti confermando quanto riportato nella scheda Aedes di riferimento, a prescindere dalla loro entità e relativa pericolosità;

b) Il tecnico incaricato, in merito alle osservazioni relative alle schede Aedes, rimanda ad altra documentazione già fornita e già valutata come non ammissibile; permane non chiaro il motivo per il quale il beneficiario non si è mai avvalso della facoltà di chiedere la revisione della scheda Aedes in oggetto, accettandone di fatto l'esito.

c) Come da verbale di sopralluogo, si fa notare che non tutti gli immobili non ammessi a contributo sono stati considerati eccedenti; infatti, alcuni immobili sono stati considerati non ammissibili a contributo per motivazioni che esulano dall'effettivo utilizzo ma per motivazioni legate alla dimostrazione dei danni che non può essere considerata ammissibile. Lo stato dell'edificio nel momento del sopralluogo ben rappresenta le condizioni di utilizzo alla data del sisma in quanto la sua inagibilità e i parziali crolli hanno di fatto cristallizzato lo stato dei luoghi.

d) Le motivazioni addotte dal tecnico incaricato non trovano riscontro in Ordinanza: l'Ufficio scrivente è perfettamente a conoscenza della realtà e delle dinamiche aziendali nel settore agricoltura e l'Ordinanza specifica chiaramente che tra i documenti da allegare occorre presentare necessariamente un layout produttivo che descriva l'utilizzo degli immobili in maniera chiara ed esaustiva sia alla data del sisma e sia dopo gli interventi previsti al fine di valutare la congruità con la ripresa dell'attività produttiva stessa. Si riconosce la teoricità di tale esercizio ma continua a rimanere sconosciuto allo scrivente la motivazione che ha indotto il tecnico incaricato a fornire dapprima un determinato layout in perizia giurata per poi dover presentare una relazione dove si vorrebbe spiegare le difformità riscontrate.

Per tutte le motivazioni sopra descritte, le osservazioni non sono accoglibili e quindi

SI PROPONE:

LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE per le seguenti motivazioni:

a) La scheda AeDES codice ER_05466_00011036002000037228 non riconosce il nesso sismico dichiarando che l'immobile era in stato di abbandono e che i danni erano preesistenti all'evento sismico.

b) La dimensione e la tipologia produttiva dell'impresa prevedono dei cantieri di lavoro che sono incongruenti con il tipo di fabbricato, la disposizione dei locali e le aperture inadatte alla movimentazione di mezzi meccanici e di scorte aziendali con l'ausilio di mezzi di supporto pertanto non è riconoscibile il razionale utilizzo produttivo e la necessità ai fini del riavvio dell'attività produttiva agricola, come previsto dall'Art. 2 comma 1 e 2, confermando quanto rilevato dalla scheda Aedes sopra citata.

c) In considerazione che il fabbricato oggetto di richiesta di contributo è inserito in una azienda ove sono presenti altri fabbricati (non oggetto di richiesta di contributo) a destinazione deposito attrezzi e materiali agricoli di dimensioni rilevanti rispetto alle necessità operative e di stoccaggio aziendali, peraltro non in uso produttivo perché utilizzati essenzialmente a deposito di materiale vario non riconducibile alla ordinaria attività agricola come riscontrato in sede di sopralluogo. Tale condizione determina una valutazione del fabbricato oggetto della presente richiesta di contributo in sovradimensione rispetto alle razionali necessità aziendali: la ricostruzione dell'immobile richiesto, quindi, non è considerabile come necessaria alla ripresa ed alla piena

funzionalità dell'attività agricola preesistente alla data del sisma (art.2 comma 1 e 2).

d) La documentazione presente agli atti non ha trovato riscontro in seguito al sopralluogo congiunto preventivo del 30/03/2017, con particolare riferimento al layout produttivo ed ai prodotti ivi stoccati secondo tale documento.

Il richiedente sugli interventi non ammessi a contributo non può ripresentare domanda conformemente a quanto previsto dall'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii. art. 13 bis.